

Newsletter

Settembre 2020

FATTURA ELETTRONICA

Con il Provvedimento del 20 aprile 2020 n. 166579/2020, l'Agazia delle Entrate ha modificato il precedente Provvedimento del 28 febbraio 2020 relativo all'introduzione di nuove specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica.

I predetti provvedimenti introducono nuovi e più dettagliati codici operazione che diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2021.

Il periodo compreso tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020 sarà un periodo di transazione in cui il Sistema di Interscambio accetterà le fatture elettroniche emesse utilizzando sia i vecchi che i nuovi codici.

I nuovi codici introdotti dai provvedimenti citati sono:

- TD16: Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni *ex art. 17. C. 2, D.P.R. n. 633/1972*
- TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c.8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
- TD21: Autofattura per splafonamento
- TD22: Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23: Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24: Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25: Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
- TD26: Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
- TD27: Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo tracciato xml, dal 1° gennaio 2021 dovrebbe essere possibile (ma su tale aspetto si attende ancora un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria), integrare elettronicamente le fatture ricevute in formato cartaceo da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato evitando, così, la compilazione dell'Esterometro. Resta fermo, che, qualora il contribuente decidesse di procedere all'integrazione della fattura cartacea secondo il metodo tradizionale, sarebbe obbligato alla trasmissione dell'Esterometro.

Nell'ipotesi in cui fosse necessario emettere l'autofattura per regolarizzazione (i.e. quando il fornitore non emette la fattura elettronica) dovrà continuarsi ad utilizzare il codice TD20. Si ricorda, infatti, che in tali casi la fattura risulta fiscalmente non emessa. Il

committente/cessionario (titolare di partita IVA), per non incorrere in sanzione, dovrà emettere un'autofattura.

Il committente dovrà agire regolarizzando la sua posizione nei seguenti modi:

- se non ha ricevuto la fattura elettronica entro i quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, dovrà presentare all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare previo pagamento dell'IVA;
- se ha ricevuto una fattura irregolare, dovrà presentare all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno successivo a quello della registrazione della fattura, un documento integrativo in duplice copia recante le indicazioni corrette, previo versamento della maggior IVA dovuta.

Inoltre, le nuove specifiche hanno introdotto nuovi codici natura che permettono di rappresentare in maniera più dettagliata le diverse tipologie di operazioni (vedi tabella seguente).

Tracciato 1.6 - Codice natura
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 - operazioni non soggette ad IVA suddivise in: - N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- <i>septies</i> del D.P.R. n. 633/1972 - N2.2 non soggette - altri casi
N3 - operazioni non imponibili IVA suddivise in: - N3.1 non imponibili - esportazioni - N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie - N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino - N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione - N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento - N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - operazioni esenti da IVA

N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 - operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in: <ul style="list-style-type: none">- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero- N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro- N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile- N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati- N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari- N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici- N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi- N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico- N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Sono stati ampliati anche i tipi di ritenuta, introducendo, inter alia, il contributo ENASARCO, il contributo ENPAM e il contributo INPS. E' stato eliminato l'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo, che per le fatture è sempre pari a Euro 2. Infine, è stato introdotto il nuovo codice "ModalitàPagamento" per il Pago PA (MP23).

INPS

La circolare dell'INPS del 17 luglio 2020, n. 87, chiarisce che a partire dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascerà più il PIN per accedere ai propri servizi telematici. Il PIN sarà sostituito dallo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Inizialmente, l'INPS prevede una fase transitoria nella quale coloro che sono già in possesso del PIN potranno continuare ad usare tale chiave di accesso rinnovandola alla scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

* * *

Qualora non disponga di una firma digitale potrà contattare il nostro studio per conoscere modalità e costi di attivazione di una Smart Card. La Smart Card permetterà, successivamente, l'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per l'eventuale richiesta dello SPID che dovrà essere utilizzato dal Titolare quale unica modalità di accesso ai servizi riservati della PA (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.).

* * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.